



Delibera n. del 1° ottobre 2025

Fascicolo UVCP 1338/2025

Oggetto

Approvazione atto di modifica della durata della convenzione per la gestione dei servizi ambientali e della durata statutaria dell'azienda speciale ... (A.), del Piano Strategico Industriale con nuovo piano economico di affidamento (PEFA) e del nuovo contratto di servizio con scadenza 31/12/2038, da parte dei 24 Comuni che detengono partecipazioni nel consorzio-azienda.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

visto il "*Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici*" di cui alla delibera ANAC n. 270 del 20.06.2023;

viste le note istruttorie acquisite nell'ambito del procedimento di vigilanza in oggetto.

1. PREMESSA

Nell'ambito di alcuni accertamenti condotti nell'esercizio dell'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. n. 36 del 2023 sono state ricomprese le deliberazioni consiliari n. 20 del 19.12.2024 del Comune di C., n. 53 del 30.12.2024 del Comune di C., n. 46 del 30.12.2024 del Comune di M. e n. 24 del 27.12.2024 del Comune di R. approvative dell'"*atto di modifica della durata della convenzione per la gestione dei servizi ambientali e della durata statutaria dell'azienda speciale per i servizi ambientali (A.), del Piano Strategico Industriale con nuovo piano economico di affidamento (PEFA) e del nuovo contratto di servizio con scadenza 31/12/2038*", e finalizzate a garantire lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana in forma associata e senza soluzione di continuità, da parte del Consorzio-azienda A., dopo il termine di scadenza della convenzione fissato al 31.12.2025, e fino al 31.12.2038, nelle more della trasformazione del predetto Consorzio nella società di capitali A. s.r.l. per l'affidamento dei servizi in esame in modalità "*in house providing*", in linea a quanto previsto nell'*Accordo di indirizzo per il servizio integrato di gestione*

dei rifiuti urbani approvato dai consigli comunali degli Enti consorziati nei mesi di novembre/dicembre 2023.

Considerato che nel corso dell'istruttoria sono stati rilevati profili di criticità nell'affidamento in esame disposto in favore dell'azienda speciale A. per il periodo 2026-2038, con nota prot. ANAC n. 50311 dell'1.04.2025 è stato comunicato l'avvio del procedimento di vigilanza, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di vigilanza di cui alla delibera ANAC n. 270 del 20.06.2023, ai 24 Comuni consorziati, ovverossia ai Comuni di ..., nonché alla predetta azienda speciale in qualità di controinteressata.

Con le note prot. ANAC n. 120260 dell'8.9.2025, n. 66263 del 5.5.2025, n. 121628 dell'11.09.2025, n. 120251 dell'8.9.2025, n. 65834 del 2.5.2025, n. 61296 del 18.04.2025, n. 65889 del 2.5.2025, n. 66271 del 5.5.2025, n. 63926 del 28.04.2025, n. 120773 del 9.9.2025, n. 64148 del 28.04.2025, n. 63036/63296 del 24.04.2025, n. 64401 del 29.04.2025, n. 65053 del 30.04.2025, n. 63756 del 28.04.2025, n. 65869 del 2.5.2025, n. 63813 del 28.04.2025, n. 60498 del 17.04.2025, n. 62316 del 23.04.2025, n. 66268 del 5.5.2025, n. 66053 del 2.5.2025, n. 63922 del 28.04.2025, n. 65146 del 30.04.2025, n. 63718 del 28.04.2025 e n. 65867 del 2.5.2025 sono pervenuti i riscontri dei citati Comuni e dell'azienda speciale affidataria, alcuni dei quali sollecitati con nota prot. ANAC n. 119921 del 5.09.2025.

2. SVOLGIMENTO DELL’AFFIDAMENTO

All'esito di tale preliminare attività istruttoria è stato possibile ricostruire i tratti essenziali dell'affidamento in esame disposto dai predetti Comuni consorziati in favore dell'azienda speciale A., che è opportuno brevemente riepilogare al fine di meglio comprendere le problematiche sottese alla modifica della durata della convenzione in essere alla luce della nuova disciplina di *"riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"* introdotta con il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.

L'A. è un Consorzio-Azienda dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, costituito nel 1995 fra i suindicati 24 Comuni (*ab origine* 32), ai sensi dell'art. 41 bis della L.R. n. 1 del 1993, dell'art. 25 della L. n. 142 del 1990 e della L.P. n. 3 del 2006, per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, pulizia delle aree pubbliche e tutela dell'ambiente dagli inquinanti, fino al 31 dicembre 2025, come previsto nell'art. 5, comma 2, del vigente Statuto e nell'art. 2, comma 2, della vigente Convenzione per la gestione dei servizi di igiene ambientale approvati con deliberazione dell'assemblea consortile in data 6 novembre 2015.

In vista della scadenza dell'affidamento fissata al 31.12.2025, nei mesi di novembre e dicembre 2023 i consigli comunali degli Enti consorziati hanno approvato *"l'accordo di indirizzo per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani"*, con il quale è stata prevista la trasformazione del consorzio-azienda in società di capitali ai fini di un

prossimo affidamento *in house* dei servizi in esame nonché l'eventuale prosecuzione dell'attuale consorzio nella gestione dei servizi alla scadenza della convenzione in essere fissata al 31.12.2025.

Nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025, con le delibere consiliari n. 2 del 23.01.2025, n. 41 del 30.12.2024, n. 40 del 18.12.2024, n. 40 del 20.12.2024, n. 1 del 15.01.2025, n. 53 del 30.12.2024, n. 20 del 19.12.2024, n. 28 del 20.12.2024, n. 38 del 30.12.2024, n. 30 del 23.12.2024, n. 39 del 23.12.2024, n. 42 del 23.12.2024, n. 41 del 30.12.2024, n. 39 del 30.12.2024, n. 46 del 30.12.2024, n. 58 del 23.12.2024, n. 24 del 27.12.2024, n. 23 del 23.12.2024, n. 2 del 29.01.2025, n. 30 del 17.12.2024, n. 40 del 30.12.2024, n. 31 del 30.12.2024 e n. 40 del 30.12.2024, i 24 Comuni consorziati hanno approvato la modifica della durata della Convenzione per la gestione dei servizi ambientali e della data di scadenza del consorzio-azienda speciale A., fino al 31.12.2038 (anno di scadenza dell'attuale autorizzazione alla gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti), il piano strategico industriale 2026-2038 con la relativa asseverazione, lo schema di contratto di servizio 2026-2038 e il PEFA 2026-2038, confermando in continuità lo svolgimento del servizio in esame in forma associata tramite il consorzio azienda A. sino alla predetta nuova data di scadenza e fatto salvo l'adeguamento automatico a quanto sarà deciso in futuro in sede di EGATO competente per territorio.

Nelle citate deliberazioni viene, inoltre, confermato l'indirizzo di procedere, nel minor tempo possibile, alla trasformazione dell'Azienda speciale A. nella società di capitali A. s.r.l. per l'affidamento alla stessa dei servizi in esame in modalità *in house providing* fino al 31.12.2038.

3. LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E LE CONTRODEDUZIONI DELLE PARTI.

Con nota prot. ANAC n. 50311 dell'1.04.2025 è stato comunicato l'avvio del procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Vigilanza di cui alla delibera AANC n. 270/2023, ai Comuni di ... , nonché all'azienda speciale A. in qualità di controinteressata, stante le rilevanti e specifiche criticità riscontrate nelle delibere suindicate, approvative della modifica della durata originaria (31.12.2025) della Convenzione in essere sino al 31.12.2038 e della durata statutaria dell'azienda speciale, relative sostanzialmente all'affidamento diretto dei servizi ambientali da parte dei Comuni consorziati in favore del consorzio A., per il periodo 2026/2038, mediante una forma di gestione non consentita dalla disciplina di settore, in quanto non rientrante tra quelle di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 14, del D. Lgs. n. 201 del 2022 previste per i servizi pubblici locali a rete.

Con le suindicate note di riscontro sono pervenute le controdeduzioni dei Comuni consorziati e dell'azienda speciale A. dirette sostanzialmente a sostenere, in linea con le indicazioni fornite dalla Provincia autonoma di T. nel parere allegato ai citati riscontri, la legittimità dell'affidamento in esame – ritenuto comunque temporaneo risultando in corso di perfezionamento il processo di trasformazione del Consorzio-azienda nella società *in house* A. s.r.l. - sulla base della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 1, comma 5, del D. Lgs. n. 201 del 2022 e della conseguente applicabilità ai Comuni della Provincia Autonoma di T. della propria disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che, in particolare, con riferimento alle modalità di gestione, all'art. 10, comma 7, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, consente agli enti locali di ricorrere all' *"affidamento diretto ad aziende pubbliche o a enti pubblici economici costituiti dagli enti titolari del servizio secondo i rispettivi ordinamenti e che realizzano la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici di riferimento"*, contrariamente a quanto previsto nella disciplina statale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4) Sulla base della esposta ricostruzione in fatto e dell'istruttoria condotta si formulano le seguenti osservazioni.

Dalla documentazione agli atti è emerso che, con le suindicate delibere consiliari, i 24 Comuni consorziati hanno riaffidato in via diretta all'azienda speciale A. la gestione dei servizi ambientali per il periodo 1.01.2026/31.12.2038 nell'attesa della conclusione dell'iter di costituzione della società *in house* A. s.r.l., ritenendo che la clausola di salvaguardia inserita nell'art. 1, comma 5, del D. Lgs. n. 201 del 2022, secondo cui le disposizioni del decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano *"compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione"*, consentirebbe agli Enti locali della Provincia autonoma di T. di applicare la propria specifica disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico, adottata nell'esercizio della potestà legislativa primaria riconosciuta dall'art. 8, punto n. 19), dello Statuto speciale di Autonomia in materia di *"assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali"*, anche ove contrastante con la vigente disciplina statale.

Tale specifica disciplina è rappresentata, per quanto concerne le modalità di gestione dei servizi pubblici e la proprietà delle strutture, dagli artt. 10 e 11 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, e, per quanto concerne l'organizzazione in ambiti territoriali ottimali, dagli artt. 13 e 13-*bis* della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. In particolare, l'art. 10, comma 7, lett. e), della legge provinciale n. 6 del 2004 consente agli enti locali di affidare i servizi pubblici *"direttamente ad aziende pubbliche o a enti pubblici economici costituiti dagli enti titolari del servizio secondo i rispettivi"*

ordinamenti e che realizzino la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici di riferimento".

La citata disposizione, non operando una distinzione tra i servizi pubblici a rete e non a rete consentirebbe, pertanto, agli enti locali di affidare in via diretta ad un'azienda speciale un servizio pubblico locale a rete - come, nel caso in esame, il servizio di gestione dei rifiuti - ponendosi in evidente contrasto con la previsione di cui all'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 201 del 2022, che, tra le modalità di affidamento dei servizi pubblici, consente alla lettera d), *"limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, la gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"*.

Ciò premesso, alla luce delle criticità rilevate nelle delibere in esame e delle controdeduzioni dei Comuni consorziati incentrate sulla presunta applicabilità, all'affidamento in esame, dell'art. 10, comma 7, lett. e), della legge provinciale n. 6 del 2004, si ravvisa la necessità di definire l'ambito di applicazione della vigente disciplina generale in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica introdotta con il D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e posta come una delle 49 *milestones* del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il Decreto legislativo n. 201 del 2022 è stato, infatti, emanato in conformità agli impegni assunti nel PNRR ed in attuazione della delega contenuta nell'art. 8 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), al fine di operare un complessivo riordino della disciplina dei servizi pubblici di interesse economico a livello locale e rafforzare il principio della concorrenza e la qualità dei servizi, mediante disposizioni che integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo che non siano previste nel decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore.

Per quanto di interesse, si rileva che l'art. 1 del D. Lgs. n. 201 del 2022, rubricato "Oggetto", compendia tutti i limiti statali alla legislazione regionale interferente con la materia dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale (nozione richiamata nel comma 1 della disposizione in esame e coincidente con quella comunitaria di SIEG a livello locale).

La corretta individuazione dei limiti statali alla legislazione regionale e, quindi, la corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 del D. Lgs. n. 201 del 2022 assume, nel caso di specie, carattere dirimente, in quanto consente di individuare la disciplina prevalente - nazionale o provinciale - in materia, applicabile nella Provincia autonoma di T., e, conseguentemente, di vagliare la legittimità dell'affidamento in esame disposto dai 24 Comuni consorziati in favore del Consorzio-azienda A. per il periodo 2026/2038.

Ciò posto, si rappresenta che la disposizione di cui al comma 2 del citato art. 1 prevede che il decreto in esame *“stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell’accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti”*.

Tali principi comuni ed essenziali, da far valere su tutto il territorio nazionale, si atteggiano quindi a norme-cornice per la legislazione regionale di dettaglio.

I successivi commi 3 e 4 del citato art. 1 prevedono, inoltre, che il decreto in esame, nell’ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie di cui all’art. 117, comma 2, lettere p) ed e), *“assicura, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, [...] la tutela e la promozione della concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale, ed “individua le funzioni fondamentali di indirizzo, controllo e regolazione degli enti locali relative ai servizi di interesse economico generale di livello locale, al fine di assicurare l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale”*.

La riconducibilità delle disposizioni del decreto alle materie di competenza esclusiva statale di cui alle lettere e) e p) dell’art. 117 della Cost, in ragione della loro natura trasversale, comporta una forte limitazione allo spazio di intervento delle Regioni in tali ambiti, che può ridursi anche a una mera potestà attuativa di norme statali.

Infine, il controverso comma 5 dell’art. 1 del D. Lgs. n. 201 del 2022 statuisce espressamente che *“le disposizioni del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e sono applicate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*.

Detta disposizione è stata con evidenza inserita dal legislatore statale al fine di porre un limite anche alla potestà legislativa di tipo esclusivo della Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, considerato che i limiti statali operanti a carico delle Regioni ordinarie con riferimento alle materie di competenza esclusiva dello Stato di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo in esame, potrebbero non risultare pienamente operanti per gli Enti ad autonomia differenziata che esercitano potestà legislative fondate sugli statuti speciali.

Il legislatore, infatti, qualificando le disposizioni del D. Lgs. n. 201 del 2022 come *“norme fondamentali di riforma economico-sociale”*, ha eretto un limite invalicabile per la potestà legislativa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, pur dopo la riforma del regionalismo del 2001.

Ciò in linea con l’esigenza, che anima il D. Lgs. n. 201 del 2022, di garantire l’uniformità di disciplina nell’intero territorio nazionale.

Più volte, la Corte Costituzionale ha precisato che, a seguito della riforma del titolo V della Parte seconda della Costituzione, il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potestà legislativa primaria della Regione a statuto speciale attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come riforme economico-sociali (v., in tal senso, sentenze Corte Cost. 30 dicembre 2021, n. 262 e 17 marzo 2022, n. 70).

Pertanto, il richiamo alla clausola c.d. di salvaguardia contenuto nel citato art. 1, comma 5, che prevede l'applicazione del decreto in esame alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano *"compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione"*, deve necessariamente essere interpretato considerando la natura di "norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica" attribuita alle disposizioni del D. Lgs. n. 201 del 2022.

Con il D. Lgs. n. 201 del 2022 in esame è stata infatti operata un'organica riforma del settore di servizi pubblici locali di rilevanza economica volta ad introdurre un quadro normativo armonizzato in materia, per superare la frammentarietà e la disomogeneità degli interventi legislativi nel tempo adottati per allineare la normativa nazionale a quella comunitaria nonché l'inadeguatezza del livello concorrenziale nel settore (criticità rilevate nella relazione annuale sull'attività svolta dall'AGCM del 31 marzo 2021), e, di conseguenza, garantire la concorrenza, la trasparenza e l'efficienza nella gestione di tali servizi, disciplinando in maniera organica le modalità di affidamento di tutti i servizi pubblici locali e la relativa gestione ed assicurando la separazione tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi enunciati nell'art. 8, comma 2, della legge delega per la concorrenza per l'anno 2021, tra cui, alla lett. d), la necessità di tenere in adeguata considerazione *"le differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, [...] anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato"*.

Da quanto esposto, appare evidente che la clausola di cui al comma 5 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 201 del 2022 è stata inserita dal legislatore statale per consentire la diretta applicabilità delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 201 del 2022 alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, con il chiaro fine di armonizzare le loro normative con i principi e le norme fondamentali introdotti dalla nuova disciplina statale.

Pertanto, sulla base della citata disposizione di cui al comma 5 dell'articolo in esame, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad adeguare la propria legislazione alla nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui al D. Lgs. n. 201 del 2022 (v., in tale senso, dossier n. 15 del 22 novembre 2022, pag. 32, relativo all'atto di governo n. 3 sullo schema di decreto

legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), che prevede una distinzione tra servizi pubblici locali a rete e non a rete, anche ai fini dell'individuazione delle relative modalità di affidamento, definendo all'art. 2, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 201 del 2022 i servizi a rete: *"i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente"*.

Come noto, a seconda della diversa tipologia del servizio da affidare (a rete/non a rete), l'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 201 del 2022 stabilisce infatti le diverse modalità di gestione cui possono ricorrere gli enti locali, ovvero:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'art. 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'art. 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'art. 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 2000.

La nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica consente, pertanto, agli enti locali di affidare un servizio pubblico locale "a rete" solo mediante una delle forme di gestione indicate nelle lettere a), b) e c), del comma 1 del richiamato art. 14.

Definito l'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 201 del 2022 ed individuate le forme di affidamento consentite dalla disciplina statale per i servizi pubblici locali a rete, risulta di tutta evidenza che i 24 Comuni consorziati della Provincia autonoma di T. non possono legittimamente invocare, a sostegno della legittimità del nuovo affidamento in esame disposto in favore del Consorzio/azienda A. per il periodo 2026-2038, l'inapplicabilità delle disposizioni del D. Lgs. n. 201 del 2022 ed il conseguente ricorso alla propria disciplina in materia di servizi pubblici di interesse economico che prevede, all'art. 10, comma 7, lett. e), della legge provinciale n. 6 del 2004 una modalità di affidamento non contemplata per i servizi pubblici locali a rete dall'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 201 del 2022.

Pertanto, l'affidamento in esame disposto con le suindicate delibere dai 24 Comuni consorziati in favore dell'azienda speciale A., per il periodo 2026/2038, non risulta in linea con la normativa nazionale di settore e si pone in contrasto con i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento tra gli operatori economici.

Per tutto quanto esposto,

DELIBERA

Ai sensi degli artt. 18 e 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici di cui alla delibera ANAC n. 270 del 20 giugno 2023, che l'affidamento dei servizi ambientali disposto con le suindicate delibere dai 24 Comuni consorziati in favore dell'azienda speciale A., per il periodo 2026/2038, non risulta in linea con la normativa nazionale di settore e si pone in contrasto con i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento tra gli operatori economici

Si rimette, pertanto, alle stazioni appaltanti, sulla base delle criticità emerse, la valutazione di eventuali azioni a tutela dell'interesse pubblico al fine di garantire una gestione dei servizi in esame, a far data dall'1.01.2026, in linea con il vigente quadro normativo, informandone l'Autorità entro il termine di **45 giorni** dalla comunicazione della presente delibera, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del predetto Regolamento.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

il Segretario

Laura Mascali

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 ottobre 2025

Originale firmato digitalmente